

STATUTO

ULISSE S.P.A. CONSORTILE

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Sede legale: LATINA LT VIA CARLO ALBERTO 22

Codice fiscale: 02628130599

Numero Rea: LT - 186693

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-06-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla racc.24.321

STATUTO

ART.1 - DENOMINAZIONE

Su iniziativa della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Latina (di seguito denominata per brevità Camera di Commercio), si costituisce una Società consortile per azioni senza scopo di lucro con partecipazione pubblica e privata, per la promozione di iniziative nel campo della formazione e assistenza al sistema delle imprese provinciali. La Società assume la denominazione "**Ulisse S.p.A. consortile**".

ART. 2 - SEDE E DURATA

La società ha sede legale in Latina, Via Carlo Alberto n. 22. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci; in mancanza esso si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso la sede sociale.

L'Assemblea Sociale ha la facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato.

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2090 e potrà essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 3 - SCOPI DELLA SOCIETA'

La società ha come oggetto sociale la gestione e l'organizzazione di:

- attività di formazione /informazione agli imprenditori o aspiranti imprenditori, volta ad acquisire tecniche di gestione manageriale dell'impre-

sa o alta formazione, anche attraverso accordi con Università, istituzioni scientifiche o società specializzate;

- attività di orientamento per gli interventi di carattere informativo, formativo, consulenziale, finalizzati a promuovere l'auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e il sostegno all'inserimento occupazionale.

- attività di formazione interna ed esterna per gli interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in presenza e/o a distanza;

- la realizzazione di attività e di orientamento e di ricerca, anche attraverso la partecipazione a progetti comunitari, accordi di partenariato con organismi nazionali ed esteri e tutti gli altri strumenti di programmazione negoziata, nonché la creazione di strutture di sperimentazione, di assistenza e di servizio alle imprese e agli enti pubblici.

Tali attività saranno realizzate in sinergia con i diversi comparti economici ed in rapporto integrato a livello provinciale, regionale, nazionale e Comunitario.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la Società potrà:

- sulla base di un collegamento permanente con le realtà aziendali, le organizzazioni e le categorie economiche, istituire appositi corsi di formazione professionale di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e specializzazione di varia durata ed intensità, anche in convenzione con le Università, istituti di istruzione superiore, Centri di ricerca, Enti pubblici ed Istituzioni scientifiche nazionali ed estere;

- avviare attività di orientamento attraverso interventi di carattere informativo, formativo e consulenziale, finalizzati a promuovere l'autorientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro, nonché il sostegno e l'inserimento occupazionale anche attraverso la realizzazione di tirocini formativi;
- realizzare iniziative di formazione e di orientamento che facilitino l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani e laureati, in funzione delle esigenze del sistema economico locale anche promuovendo e favorendo l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali;
- facilitare la frequenza ai propri ed altrui corsi e comunque ad occasioni di preparazione tecnica e professionale in Italia ed all'estero, anche gestendo iniziative della Comunità Europea, istituendo borse di studio e realizzando iniziative con partner di altre nazioni, onde formare professionalità per il mercato internazionale;
- intraprendere tutte le attività di assistenza, consulenza, ricerca e studio, di laboratorio, di promozione e gestione di centri di servizi e di osservazione idonei alla divulgazione delle tecnologie e alla soluzione dei problemi che attengono lo sviluppo economico delle imprese e l'innovazione della Pubblica Amministrazione, compatibilmente con un equilibrato sviluppo ed utilizzo del territorio, in termini economico-ambientali;
- elaborare e diffondere programmi di formazione a distanza anche con l'utilizzo delle più avanzate tecnologie di comunicazione ed informatiche; costituire e partecipare a banche dati sulla formazione e curare rapporti permanenti con le Province, le Regioni, gli istituti di istruzione Superiore e con le Università onde collegare, tramite azioni congiunte, la prepa-

razione da loro fornita e le conoscenze degli operatori con le esigenze del sistema economico, istituzionalmente rappresentato dalle Camere di Commercio;

- ricerca e selezione del personale, che prevede l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati;

- verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; supporto alla ricollocazione professionale, che prevede l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, accompagnamento della persona e affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;

- in relazione agli scopi sociali, con carattere meramente funzionale e quindi in via assolutamente non prevalente, senza rivolgersi al pubblico direttamente, e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle leggi n. 1/91 e n. 197/91, e dal D.lgs. n. 385/93, la Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, comprese il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi.

ART. 4 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale é di euro 200.000,00, diviso in 5.000 azioni ordinarie, del valore nominale di euro 40,00 ciascuna.

Le azioni sono nominative, indivisibili ed ognuna dà diritto ad un voto.

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, fermo restando che le nuove azioni verranno offerte ai soci in opzione proporzionalmente a quelle possedute; successivamente, in caso di mancata o parziale sottoscrizione di esse, verranno offerte ad eventuali nuovi soci.

Le azioni non possono essere trasferite con effetti verso la società senza l'espresso consenso del Consiglio di amministrazione.

Il trasferimento delle azioni, avvenuto nel rispetto delle modalità e con l'osservanza degli obblighi a tal fine previsti, avrà effetto dal momento dell'iscrizione del cessionario nel libro dei soci.

L'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente per il periodo di tre anni per gli eventuali versamenti ancora dovuti all'epoca dell'avvenuto trasferimento.

In ogni caso le azioni restano depositate presso la sede della società.

Con la delibera di aumento del capitale può essere escluso o limitato il diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, stante il preminente interesse della società, in relazione alla natura consortile dello scopo sociale, a che la base sociale venga allargata il più possibile.

Il gradimento al nuovo socio viene deliberato dal consiglio di amministrazione a maggioranza; in ogni caso il gradimento viene negato quando l'acquirente delle azioni, ovvero il titolare del diritto frazionario sulle stesse, non dichiara espressamente di approvare e di impegnarsi ad osservare gli impegni assunti dagli azionisti fondatori in sede di atto costitutivo.

L'organo amministrativo provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante avvisi indirizzati ai soci, alla rispettiva sede risultante dal libro dei soci, con preavviso non inferiore a novanta giorni. A carico degli azionisti in ritardo sul termine previsto dalla delibera di riferimento, nei versamenti richiesti decorre l'interesse corrispondente a quello previsto dal tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti, in ragione d'anno, dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi, salvi i diritti della società a norma di legge

ART. 5 - CONTRIBUTI CONSORTILI

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2615 ter, secondo comma, del codice civile, può essere stabilito il versamento da parte dei soci di contributi in denaro per le spese di struttura e di funzionamento della società, da apportare nell'apposito fondo consortile.

L'importo dei contributi, se essi devono essere versati da ciascun socio in misura paritetica o proporzionata alla quota di partecipazione alla società consortile o alla fruizione dei vantaggi consortili, nonché le relative moda-

lità ed i tempi di versamento, sarà determinato sulla base di programmi formulati dal Consiglio di Amministrazione.

Detti contributi diverranno vincolanti nei confronti dei soci enti pubblici solo se potranno essere assunti a carico dei rispettivi bilanci, nel rispetto di quanto previsto dai propri ordinamenti.

I soci che non provvedono al relativo versamento entro trenta giorni dalla scadenza dovranno recedere dalla Società entro il termine fissato per il versamento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare a consuntivo eventuali ristorni totali o parziali dei contributi versati.

La Società potrà ricevere comunque contributi sotto qualsiasi forma erogati sia da enti pubblici che organizzazioni private, in qualità di soci o meno.

ART. 6 - SOCI

Possono partecipare alla Società in qualità di soci: Enti pubblici e privati, Associazioni di rappresentanza del mondo imprenditoriale e scientifico, imprese, Fondazioni, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Comunque, la maggioranza del capitale sociale dovrà essere detenuta dai soci aventi natura pubblica.

L'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e del direttore generale può essere esercitata anche da tanti soci che rappresentino un quinto del capitale sociale (art. 2393 bis 1° comma).

La denuncia di fatti censurabili che prevede il dovere di indagare da parte del Collegio Sindacale, deve essere effettuata da tanti soci che rappre-

sentino almeno un ventesimo del capitale sociale(art. 2408 2 °comma).

La denuncia per sospetto di gravi irregolarità commesse dagli amministratori da effettuarsi presso il Tribunale, può essere promossa da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale (art. 2409 1 °comma).

I Soci possono, altresì, stipulare patti parasociali in ossequio alle norme di legge (art.2341 bis).

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche i dissenzienti e gli assenti.

L' assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal consiglio di amministrazione nel comune dove ha sede la società o in altre sedi e filiali aperte ai sensi del presente statuto, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare

almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento entro il citato termine prestabilito.

Lo stesso avviso potrà indicare (qualora la prima andasse deserta) l'ora, il luogo e il giorno per l'adunanza di seconda convocazione, la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata quando ne ricorrono le condizioni (art. 2365 del codice civile).

Le deliberazioni assembleari possono essere impugnate da quei soci che, anche congiuntamente, possiedono azioni aventi diritto di voto pari al cinque per cento del capitale sociale.

ART. 8 - INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

Possono essere ammessi all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, anche in ordine al rispetto delle disposizioni relative alla rappresentanza per delega che può essere conferita per singole assemblee e con il limite di una sola delega per delegato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

I soci possono intervenire in assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, mediante mezzi di telecomunicazione, in tutto simili a quelli di cui al successivo art. 15 - primo periodo, oppure esprimendo il proprio voto per corrispondenza; in quest'ultimo caso, il socio è considerato come intervenuto in assemblea.

ART. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta, tranne

che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, per le quali si applicano i quorum e le maggioranze di legge.

Dette deliberazioni risultano dal processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che di norma è un funzionario della Società.

L'Assemblea ordinaria:

- a) esamina ed approva il bilancio, proposto dal Consiglio di Amministrazione, nonché la misura degli eventuali contributi di cui all'art. 6;
- b) determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che può variare da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti;
- c) nomina e revoca gli amministratori; nomina i componenti del Collegio Sindacale, incluso il Presidente del Collegio;
- d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera sugli altri casi previsti dall'art. 2364 C.C..

ART. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Le deliberazioni prese dall'Assemblea debbono risultare da processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Notaio.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche del presente atto;
- b) sullo scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della Società;
- c) sull'aumento del capitale sociale;
- d) sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

d) su ogni materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, anche non soci.

A mente di quanto previsto dall'art. 2449 del Codice Civile, nel Consiglio di Amministrazione la maggioranza dei componenti è nominata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Latina, mentre gli altri sono nominati dall'Assemblea come per legge.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e gli amministratori scadono dal loro mandato alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo.

Nel caso siano rappresentanti di Enti pubblici, essi possono essere revocati dall'Assemblea ai sensi di legge e su richiesta scritta dell'Ente che ne ha proposto la nomina.

I Consiglieri decadono, inoltre, automaticamente nel caso di mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza giustificazione.

Il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Latina è membro di diritto del Consiglio di amministrazione e assume, di norma, la carica di Presidente e legale rappresentante della società STEP SPA Consortile; tale funzione può essere affidata in alternativa ad altro componente del consiglio di amministrazione tra quelli nominati dalla Camera di Commercio di Latina, su esplicita indicazione

della Giunta Camerale.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere riconosciuti compensi per l'attività svolta in favore della Società e gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni; detti compensi saranno stabiliti con delibera dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme di contenimento della spesa pubblica.

Ove nel corso del mandato venga a mancare per qualsiasi motivo uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato della Provincia di Latina. Gli amministratori, così nominati, restano in carica fino alla prossima assemblea, che provvederà alla loro ratifica o a nuova nomina e durano in carica per il tempo assegnato all'intero Consiglio.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, oppure la maggioranza degli stessi non rappresenti più il socio Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Latina, si intenderà dimesso l'intero Consiglio e dovrà essere immediatamente convocata l'Assemblea per la ricostituzione dello stesso da parte del Collegio Sindacale il quale, nel frattempo, compirà gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio potrà assumere od incaricare dirigenti e il direttore generale, stabilendone le relative facoltà e compensi. I Dirigenti dovranno riferire sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, al Consiglio di Amministrazione

ed al Collegio Sindacale, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano e comunque ogni tre mesi.

ART. 12 - CARICHE SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza, e/o un Amministratore delegato.

ART. 13 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

della Società ed ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione per gli atti che a norma di legge e del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea. In particolare, nell'ambito dei programmi pluriennali di attività, determina le eventuali quote contributive a carico dei soci - da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea - stabilendone le modalità e la natura, che può essere anche di carattere non monetario, purché dotate di reale valore per la Società.

Il potere di rappresentanza del Consiglio di Amministrazione è generale.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare in merito alla fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del c.c., l'istituzione e la soppressione, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, agenzie e rappresentanze, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale (art. 2365 C.C.).

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di decisioni riguardanti l'istituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, delibera a maggioranza as-

soluta in riunione validamente costituita.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad amministratori, dirigenti della Società ed a terzi.

ART. 14 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi, anche fuori della sede sociale purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, oppure su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

La convocazione sarà fatta per lettera raccomandata, telegramma, e-mail fax indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di ciascun Consigliere e Sindaco almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza è sufficiente il preavviso di un giorno; in questa ipotesi la comunicazione avverrà per telegramma, posta elettronica o fax.

Sono tuttavia valide le riunioni, anche non formalmente convocate, alle quali partecipino la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano.

ART. 15 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, anche mediante strumento di telepresenza in grado di poter identificare i videopartecipanti dai consiglieri presenti e la possibilità degli uni e degli altri di intervenire attivamente al dibattito. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza as-

soluta dei presenti; nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze, firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

ART. 16 - IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Almeno un sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente, deve essere designato dalla Camera di Commercio di Latina,

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi ed i componenti sono rieleggibili. Esso assolve sia alle funzioni di vigilanza sia al controllo contabile della Società, come previsto dalle disposizioni vigenti. Le riunioni potranno avere luogo anche con mezzi telematici, con gli stessi strumenti previsti nel precedente art. 15 - primo periodo, in modo da identificare inequivocabilmente i partecipanti e consentendo parità di interlocuzione rispetto alla presenza fisica. Le riunioni dovranno avvenire almeno ogni novanta giorni e di quanto rilevato dovrà essere dato atto su apposito libro verbali (art. 2404 C.C.)

ART. 17 - BILANCIO E RIPARTO UTILI

L'esercizio sociale dura dodici mesi e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla compilazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione. in osservanza con quanto disposto dagli articoli

2423 e seguenti del Codice Civile.

Il bilancio di ciascun esercizio e la relazione sulla gestione, previ gli adempimenti di legge, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro i primi centoventi giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed agli scopi della Società lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione potrà elevare tale termine a centottanta giorni.

L'avanzo di gestione e/o eventuali utili risultanti dal bilancio annuale, non potranno essere distribuiti, restando patrimonio della società per il conseguimento degli scopi sociali.

ART. 18 - RECESSO O SCIoglimento DELLA SOCIETA'

In caso di recesso o esclusione dalla Società, anche a mente del precedente art. 6, il socio recedente ha diritto al solo rimborso della quota di capitale posseduta.

Addivenendosi allo scioglimento della Società, per sopravvenuto conseguimento degli scopi sociali o per qualsiasi altro motivo, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli emolumenti. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta oppure l'Assemblea non sia stata convocata, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del tribunale, su istanza del Consiglio di Amministrazione in carica, o anche singolarmente da ciascun componente, o su proposizione del socio più diligente o dei Sindaci.

Il recesso può altresì essere esercitato qualora il socio non trovi un acqui-

rente delle proprie azioni ovvero qualora l'acquirente non sia gradito al Consiglio di amministrazione, sempre che quest'ultimo non abbia indicato altro soggetto disponibile all'acquisto.

In caso di recesso il socio deve darne comunicazione nei termini e modalità di cui all'art. 2437/bis.

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

I contraenti convengono di sottoporre ogni controversia nascente dal presente Statuto - promossa dai Soci, nel rispetto degli Articoli 7 e 8, o dagli Amministratori, Liquidatori, Sindaci, ovvero nei loro confronti, vincolante per la Società, per i Soci e per gli Organi sociali accettanti la carica -, al giudizio del Tribunale di Latina.

Per quanto non specificato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi statali e regionali vigenti in materia.

F.to: Paolo Marini

Claudio Maciariello notaio (vi è il sigillo)